



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato A) alla deliberazione n.24/11 del 29.07.2003

Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n° 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE - Presentazione di nuovi progetti

Il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. Ambiente 13 marzo 2003 di recepimento della direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle discariche, e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l'adeguamento delle discariche esistenti alla nuova normativa.

Tale adeguamento deve essere approvato dalla Regione Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Quindi, per evitare una disomogenea applicazione sul territorio regionale delle suddette norme, si rende necessario fornire in maniera univoca i seguenti indirizzi concordati anche con le altre Regioni.

1) Esclusione dall'applicazione del D. Lgs. 36/2003

Sono esentati dall'applicazione del regime di cui al D. Lgs n° 36/03:

- a) le operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
- b) l'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
- c) il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e il deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
- d) il deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave. Il deposito di terra non inquinata, ai sensi del D.M. 471/1999, è escluso dall'applicazione del decreto legislativo 36/2003, nel caso in cui siano rispettati i commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici" (c.d. Legge Lunardi)

Sono definiti rifiuti inerti *"i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.*



Regione Autonoma della Sardegna

Al fine della definizione di un rifiuto inerte derivante da attività mineraria o di cava devono essere presi come riferimento i limiti di concentrazione riportati per i suoli ad uso commerciale e industriale di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 del Dm n° 471/99 che non contengano PCB in concentrazione superiore a 1 mg/Kg. (legge Lunardi).

Al deposito dei rifiuti non pericolosi diversi dai rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4. (impermeabilizzazione del fondo e raccolta percolato).

2) Assimilazione delle discariche esistenti.

Si riporta di seguito la corrispondenza tra le discariche esistenti e le denominazioni delle discariche previste dal D. Lgs n° 36/03, così come verranno classificate presso la Regione Sardegna.

Deliberazione interministeriale del 24/07/84		D. Lgs n° 36/03
1 ^A Categoria per rifiuti urbani	→	Discarica per rifiuti non pericolosi Urbani (privativa) e assimilati + fanghi depurazione
2 ^A Categoria tipologia A per rifiuti inerti	→	Discarica per rifiuti inerti (nuove discariche con impermeabilizzazione del fondo e raccolta percolato o discariche esistenti che si adeguano)
	→	Discarica per rifiuti inerti da demolizione (tabella tre del Dm Ambiente 13 marzo 2003) (discariche esistenti che si adeguano e nuove discariche con impermeabilizzazione e senza raccolta di percolato)
2 ^A Categoria tipologia B per rifiuti speciali e tossico e nocivi	→	Discarica per rifiuti non pericolosi (ammessi anche rifiuti pericolosi secondo i criteri di ammissione del Dm Ambiente 13 marzo 2003)
2 ^A Categoria tipologia C per rifiuti tossici e nocivi	→	Discarica per rifiuti pericolosi
3 ^A Categoria	→	Discarica per rifiuti pericolosi

Per le discariche di rifiuti inerti si sono previste due tipologie:

- discariche di rifiuti inerti dotate di tutti i presidi di impermeabilizzazione previsti dal D. Lgs n° 36/03 e con annesso il sistema di raccolta del percolato che potranno smaltire tutti i rifiuti



Regione Autonoma della Sardegna

che rispettano i limiti di cui alle tabelle 1) e 2) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Marzo 2003. Le discariche esistenti potranno smaltire i rifiuti inerti di cui sopra solo se si adegueranno, prevedendo il sistema di impermeabilizzazione del fondo e la raccolta del percolato. Tali tipologie di discariche sono soggette alla prestazione della garanzia finanziaria;

- b) discariche di rifiuti inerti da demolizione : possono smaltire esclusivamente i rifiuti di cui alla tabella 3) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Marzo 2003. Per le nuove discariche potrà non prevedersi il sistema di raccolta del percolato. Le discariche esistenti si adeguano attraverso la trasmissione di quanto previsto al punto 5).

In entrambi i casi i rifiuti contenenti cemento-amianto Codice CER 170605 possono essere smaltiti in discariche di inerti fino al 16 luglio 2005. Dopo tale data dovranno essere conferiti a discariche per rifiuti non pericolosi così come previsto nell'allegato 1 del Dm Ambiente del 13 Marzo 2003.

Per le discariche di rifiuti non pericolosi si prevedono due tipologie:

- a) discarica per rifiuti urbani e assimilati e fanghi di depurazione civili. Le discariche di non pericolosi deputate allo smaltimento di rifiuti urbani mantengono le caratteristiche delle discariche di 1° categoria: sono conferiti rifiuti urbani in privativa o assimilati. Non possono essere smaltiti rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani. Infatti, preso atto che i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti non pericolosi sono unici, è opportuno nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni continuare ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani separatamente da quello dei rifiuti speciali, onde evitare il mescolamento di rifiuti urbani ancora in parte putrescibili con rifiuti speciali, nonché per permettere una efficace pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- b) discarica per rifiuti speciali non pericolosi, dove sono ammessi i rifiuti pericolosi solo se rispettano i limiti di cui alla tabella 5) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Marzo 2003.

3) Disposizioni transitorie – Articolo 17

L'articolo 17, comma 1, si applica a tutte le discariche autorizzate, vale a dire quelle autorizzate all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o autorizzate esclusivamente alla realizzazione ex art. 27 dello stesso decreto. Tale articolo si riferisce pertanto anche alle discariche non ancora in esercizio.

I titolari di autorizzazione di dette discariche devono presentare il piano di adeguamento sulla base del D.Lgs. 36/2003, entro il 27 settembre 2003.

Tuttavia se i titolari di discariche non ancora autorizzate ai termini dell'art. 28 del D. Lgs n° 22/97 devono entrare in esercizio prima di tale data adeguano la documentazione già presentata ai dettati del D. Lgs n° 36/03 e presentano almeno i seguenti documenti:

- Ø **il piano di gestione operativa della discarica**, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2;
- Ø **il piano di sorveglianza e controllo**, come previsto nell'allegato 2;



Regione Autonoma della Sardegna

- Ø **il piano finanziario** che prevede che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; (i costi relativi alla garanzia finanziaria possono essere stralciati fintanto che non verrà approvata la presente deliberazione);
- Ø impegno del richiedente ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

I restanti documenti verranno presentati all'atto dell'adeguamento che comunque viene imposto entro il 27 di settembre.

Sul piano dei controlli viene acquisito l'assenso dell'autorità deputata al controllo (Provincia e ASL o ARPA).

4) Piano di adeguamento – Articolo 17

Non si applicano i criteri di cui al D.Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda il piano di adeguamento e le procedure di gestione, alle discariche che hanno cessato definitivamente la coltivazione entro il 27 marzo 2003.

Soggetti che devono presentare il piano di adeguamento:

- Titolari di autorizzazione o gestori di discarica (su loro delega) già in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003;
- Titolari o gestori di discarica (su loro delega) in possesso di approvazione di progetto e autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997.

5) Contenuto minimo del piano di adeguamento:

Il piano di adeguamento da presentare entro 27 Settembre 2003 deve contenere i seguenti documenti:

- progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali possibili (fondo della discarica per i lotti successivi non realizzati, progetto di chiusura, captazione del biogas nei modi e nei termini previsti dal punto 2.5 dell'allegato 1, copertura finale della discarica etc) comprensivo dell'indicazione dei tempi necessari all'adeguamento; per le discariche di rifiuti inerti dovrà essere specificato dal gestore se intende procedere all'impermeabilizzazione del fondo e alla predisposizione della rete di captazione del percolato; qualora non proceda all'adeguamento del fondo potrà smaltire esclusivamente rifiuti da demolizione;
- relazione geotecnica sulla stabilità dei fronti dei rifiuti verificata in corso d'opera e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla



Regione Autonoma della Sardegna

stabilita' dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti;

- piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa, nel piano di gestione operativa dovranno essere indicati gli addetti impiegati nella discarica e le rispettive competenze professionali;
- il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
- il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
- il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;
- il piano di sicurezza redatto ai termini della 626/94 approvato dalla Asl competente;
- le garanzie finanziarie per la fase di gestione e post- gestione prestate secondo i parametri determinati dalla Amministrazione Regionale.

Il D.Lgs. n. 36/2003 non prevede alcuna sanzione per la mancata presentazione del Piano di adeguamento nel termine prescritto, peraltro è necessario evidenziare che solo la presentazione del Piano costituisce il presupposto per ottenere dall'autorità competente non solo l'approvazione dello stesso, con fissazione dei termini per provvedervi, e la riclassificazione della discarica, ma anche l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio. Pertanto, la mancata presentazione del Piano nei termini previsti determina l'impossibilità di proseguire nella gestione della discarica.



Regione Autonoma della Sardegna

Non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l'individuazione dei rifiuti smaltibili nella discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali il singolo impianto è già stato autorizzato; ciò non toglie che possa essere richiesta, con un'autonoma istanza, l'integrazione dei rifiuti previsti in autorizzazione.

La presentazione del piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano quindi una automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui al D.M. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica.

6) Approvazione del piano di adeguamento

Il piano di adeguamento è approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003, e come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 8, articolo 27, del D.Lgs. n. 22/1997.

7) Ampliamenti.

a) Gli ampliamenti di discariche autorizzate che comportano la realizzazione di nuove vasche sono assoggettati agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A..

In questo caso possono essere applicate le deroghe ai criteri previsti negli Allegati al D.Lgs. n. 36/2003 e nel D.M. 13/03/2003 (criteri localizzativi).

b) Le sopraelevazioni delle discariche, che non siano considerate modifiche non sostanziali, per le quali è stato approvato il piano di adeguamento, devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A.

In questi casi, trattandosi di discariche già in esercizio, si deve fare riferimento ai criteri tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e al D.M. 13 marzo 2003, per quanto applicabili.

Sono fatte salve le diverse procedure, per sopraelevazioni di limitate entità, considerate modifiche non sostanziali che in linea di massima non possono eccedere il 20 % della volumetria già autorizzata .

Tali sopraelevazioni non devono comportare aumento della superficie massima orizzontale della discarica.

8) Nuovi progetti

Per la presentazione di nuovi progetti riguardanti discariche controllate devono essere rispettati i seguenti criteri e indirizzi:

- le Amministrazioni Provinciali adeguano le indicazioni regionali elaborate ai termini dell'art. 19 punto n) del D.Lgs n° 22/97 (delibera di giunta n°26/6 del 20.6.2000 nella quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti.) alle indicazioni riportate nel D. Lgs n° 36/03.



Regione Autonoma della Sardegna

La presentazione della documentazione contenuta nel D.Lgs n° 36/03 deve essere effettuata all'atto dell'attivazione della procedura di cui all'art.27 del D.Lgs n° 22/97, così come di seguito riportato:

- progetto definitivo;
- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
- il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
- il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
- il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
- il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;
- le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;
- la relazione urbanistica contenente lo stralcio urbanistico del relazione urbanistica contenente lo stralcio urbanistico relativo al sito di ubicazione dell'impianto;
- documentazione tecnica sulle misure di sicurezza del lavoro e di igiene pubblica previste in conformità alla legislazione vigente;
- la relazione di compatibilità ambientale qualora l'impianto non sia da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale;
- le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14;
- una sintesi non tecnica del progetto e degli allegati.



Regione Autonoma della Sardegna

9) Garanzie finanziarie – Articolo 14

A) Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione della discarica. Si ritiene che la parola attivazione possa essere intesa come momento del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Da tale momento è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 36/2003. L'efficacia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

B) Il comma 3 prevede che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura, siano presentate contestualmente, e che siano trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

C) Poiché la durata delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è pari, se non superiore, ad un periodo di 30 anni, con conseguenti notevoli difficoltà da parte dei soggetti autorizzati a farsi rilasciare fideiussioni di tale durata, gli Enti competenti alla verifica delle garanzie finanziarie possono accettare garanzie finanziarie riferite all'intero periodo di post-chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili.

10) Soggetti deputati a controlli-accertamenti-verifiche.

Il controllo e le ispezioni di cui al punto 2) dell'Art.9 del D.Lgs n° 36/03 sono effettuati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio che si potrà avvalere del contributo dell'ARPAS o dei PMP delle Asl Competenti. Tale esito dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Amministrazione Regionale deputata al rilascio delle autorizzazioni.

Il controllo e le ispezioni di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs relative alla chiusura della discarica sono effettuate dall'Amministrazione Regionale in quanto Ente deputato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 10.

Gli enti deputati al controllo (Provincia e ARPAS) in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art.27 del D.Lgs n° 22/97 esprimono l'assenso e le relative prescrizioni sul Piano dei Controlli presentato dal soggetto proponente.

Per quanto non richiamato si confermano le competenze in materia di controllo previste dal D.Lgs n° 22/97.